

REGOLAMENTO (CEE) N. 1210/91 DELLA COMMISSIONE**del 6 maggio 1991**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 8527, 8528 e 8529, originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che, per i prodotti dei codici NC 8527, 8528 e 8529, originari della Malaysia il massimale individuale è fissato a 4 410 000 ecu; che in data 21 marzo 1991 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Malaysia hanno raggiunto, per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Malaysia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 12 maggio 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Malaysia:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0160	8527 11 10	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando
	8527 11 90	
	8527 21 10	
	8527 21 90	
	8527 29 00	
	8527 31 10	
	8527 31 91	
	8527 31 99	
	8527 32 90	
	8527 39 10	
	8527 39 91	
	8527 39 99	
	8527 90 91	
	8527 90 99	

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0160 (seguito)	8528 10 61	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori) anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radio-diffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini comportanti un videotuner e prodotti delle voci n. 8528 10 40, 8528 10 50, 8528 10 71, 8528 10 73, 8528 10 75, 8528 10 78
	8528 10 69	
	8528 10 80	
	8528 10 91	
	8528 10 98	
	8528 20 20	
	8528 20 71	
	8528 20 73	
	8528 20 79	
	8528 20 91	
	8528 20 99	
	8529 10 20	
	8529 10 31	
	8529 10 39	
	8529 10 40	
	8529 10 50	
	8529 10 70	
	8529 10 90	
	8529 90 99	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione